



Alcune indicazioni per agevolare l'accesso e la partecipazione al mercato elettrico del GME
(Aggiornato 1° gennaio 2025)

1. **Cos'è il mercato elettrico**

Il mercato elettrico nasce per effetto del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (d.lgs. n. 79/99), nell'ambito del processo di recepimento della direttiva comunitaria sulla creazione di un mercato interno dell'energia (96/92/CE).

Il mercato elettrico è composto da:

- **un mercato elettrico a pronti – MPE** articolato in:
 - ✓ Mercato del giorno prima – MGP
 - ✓ Mercato Infragiornaliero – MI, articolato in sessioni del MI-A e del MI-XBID.
 - ✓ Mercato per il bilanciamento e redispacciamento (MSD articolato in mercati per il bilanciamento e per il redispacciamento);
 - ✓ Mercato dei prodotti giornalieri – MPEG;
- **un mercato elettrico a termine con obbligo di consegna/ritiro – MTE**

2. **Chi può accedere al mercato elettrico del GME?**

Se sei in possesso dei requisiti di capacità e di onorabilità indicati nella Disciplina del mercato Elettrico (art. 11)¹ e hai interesse ad essere ammesso al mercato elettrico del GME, puoi presentare

¹ Ove non diversamente indicato, i riferimenti agli articoli inseriti nella presente Guida si riferiscono al Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico.

una domanda di ammissione al mercato, unitamente ad un contratto di adesione, corredati di alcuni documenti (cfr. punto 3).

I requisiti di capacità consistono nell'essere dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei relativi sistemi di sicurezza, oppure nell'avere a disposizione dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza (art. 11, comma 11.1).

I requisiti di onorabilità, individuati con riferimento alla persona fisica ovvero al titolare/legale rappresentante della persona giuridica richiedente l'ammissione, consistono nell'assenza di condanne, per alcuni reati: "aggiotaggio", delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, frode informatica, truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, nonché reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 11, comma 11.2, lettera a).

Ulteriore requisito di ammissione al mercato è l'assenza, in capo al soggetto richiedente, di un precedente provvedimento di esclusione a carattere sanzionatorio, adottato ai sensi degli artt. 116, 117 e 118 nel corso dei sessanta mesi precedenti la presentazione della nuova domanda di ammissione (art. 11, comma 11.2 lettera b). Nessuna preclusione è prevista, al contrario, nel caso in cui la precedente esclusione sia stata disposta su richiesta del soggetto stesso ai sensi dell'art. 20.

3. Come compilare la domanda di ammissione ed il contratto di adesione?

I modelli della domanda di ammissione e del contratto di adesione, disponibili, nel formato Word, sul sito internet del GME - nella sezione "Accesso-ai-Mercati/Elettricità/Come partecipare/Modulistica" - devono essere compilati nelle parti in bianco riservate all'operatore e sottoscritti dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri della persona giuridica richiedente l'ammissione.

Oltre alla compilazione dei campi dedicati ai dati dell'operatore presenti in epigrafe di entrambi i documenti, non devi dimenticare di:

- relativamente alla domanda di ammissione, indicare:
 - nome, cognome e recapito (sia numero di telefono che indirizzo e-mail) del soggetto cui possiamo fare riferimento per eventuali comunicazioni;
 - nome, cognome, C.F./Nr di passaporto², data di nascita, nazionalità³, recapiti (sia numero di telefono e del cellulare che indirizzo e-mail) del/i soggetto/i che vuoi deputare ad accedere al sistema informatico del GME per Tuo conto (titolari di smart card, cfr. punto 8) relativamente ad ogni singola piattaforma di mercato (MPE/MTE) oggetto della domanda di ammissione presentata;

² Il numero di passaporto può essere indicato in alternativa al codice fiscale solo per i cittadini stranieri non residenti in Italia che non dispongono del codice fiscale.

³ Campo obbligatorio per i soli soggetti per i quali è stato indicato il numero di passaporto.

- il codice identificativo assegnato da Terna, qualora Tu ne sia in possesso.
- relativamente al contratto di adesione:
 - deve essere compilato e sottoscritto in originale;
 - devi approvare specificamente le clausole ex artt. 1341 e 1342 del codice civile, apponendo una seconda firma dopo la loro elencazione.

RicordaTi di compilare i commi 9.5 e 9.6 del contratto di adesione, relativi ai tuoi indirizzi. Potrai presentare la domanda di ammissione ed il contratto di adesione, debitamente compilati e sottoscritti, unitamente alla documentazione richiesta (cfr. punto 4), mediante consegna brevi manu, mediante corriere, ovvero attraverso invio di raccomandata A.R, .ovvero mediante posta elettronica con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A, Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma, indirizzo e-mail: info@mercatoelettrico.org; gme@pec.mercatoelettrico.org .

4. Quali sono i documenti da allegare?

Se la domanda e il contratto sono sottoscritti da Te, quale **persona fisica**:

- e sei un cittadino italiano, dell'Unione Europea (UE) o un cittadino extraUE residente in Italia: una dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello disponibile sul sito internet del GME nella sezione Accesso-ai-Mercati/Elettricità/Mercati elettrici/Come partecipare/Modulistica), ovvero altra documentazione equivalente, che attesti i requisiti di onorabilità richiesti e cioè di non essere stato destinatario:
 - in Italia: di provvedimenti di condanna (con sentenza irrevocabile ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato e fatti salvi gli effetti della riabilitazione) alla reclusione per il delitto di “aggiotaggio” o contro l’inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, per frode informatica, per truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, nonché per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
 - all'estero: di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti;

oppure

se sei un cittadino extraUE non residente in Italia: la documentazione rilasciata dall'Autorità competente del Tuo Stato di appartenenza, ovvero altra documentazione equivalente, che attesti i requisiti di onorabilità. Sulla base di tale documentazione il GME procederà ad una valutazione di equivalenza sostanziale.

Se la domanda e il contratto sono sottoscritti da Te, **quale legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, di una persona giuridica:**

- e sei un cittadino italiano, dell'Unione Europea (UE) o un cittadino extraUE residente in Italia: una dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello disponibile sul sito internet del GME nella sezione Accesso-ai-Mercati/Elettricità/Mercati elettrici/Come partecipare/Modulistica) ovvero altra documentazione equivalente che attesti i requisiti di onorabilità richiesti e cioè di non essere stato destinatario:
 - in Italia: di provvedimenti di condanna (con sentenza irrevocabile ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato e fatti salvi gli effetti della riabilitazione) alla reclusione per il delitto di "aggiotaggio" o contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, per frode informatica, per truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, nonché per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
 - all'estero: di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti;

oppure

se sei un cittadino extraUE non residente in Italia: la documentazione rilasciata dall'Autorità competente del Tuo Stato di appartenenza, ovvero altra documentazione equivalente, che attesti i requisiti di onorabilità. Sulla base di tale documentazione il GME procederà ad una valutazione di equivalenza sostanziale.

Inoltre

se sei un cittadino italiano, dell'Unione Europea (UE) o un cittadino extraUE residente in Italia, dovrai presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero altra documentazione equivalente che attesti i poteri di rappresentanza;

oppure

se sei un cittadino extraUE non residente in Italia: una certificazione rilasciata dall'Autorità competente del Tuo Stato, ovvero altra documentazione equivalente, che attesti i poteri di rappresentanza. Sulla base di tale documentazione il GME procederà ad una valutazione di equivalenza sostanziale.

Nel caso il GME sia altrimenti già in possesso di questi documenti, non dovrai ripresentarli, ma soltanto indicare tale circostanza e la data del precedente invio.

5. Quando si assume la qualifica di operatore?

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, il GME, effettuate le opportune verifiche su documentazione e requisiti, Ti comunicherà l'ammissione o il rigetto della domanda tramite raccomandata A.R. ovvero tramite PEC. Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME Ti comunicherà quali ulteriori adempimenti sono necessari per regolarizzare o completare la documentazione da Te presentata, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti: in questo caso, il termine dei 15 giorni verrà sospeso sino a quando il GME non riceverà la documentazione da Te regolarizzata o completata.

Con il provvedimento di ammissione assumi la qualifica di operatore del mercato elettrico. Come tale, sei inserito nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato pubblicato sul sito internet del GME nella sezione del mercato elettrico.

6. Cosa non si deve dimenticare?

In quanto operatore sei tenuto a comunicare al GME tempestivamente, e comunque entro e non oltre i 3 giorni lavorativi successivi al suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità tali da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero tali da modificare i dati e le informazioni inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato (art. 19).

7. L'accesso al mercato elettrico del GME è gratuito?

No. Il GME emette, nei Tuoi confronti, una fattura comprensiva degli importi relativi ad un corrispettivo d'accesso, entro cinque giorni dalla comunicazione della Tua ammissione al mercato, e ad un corrispettivo fisso annuo, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione, e successivamente ogni dodici mesi (quest'ultimo sarà riferito ai servizi forniti dal GME sul mercato elettrico per il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di ammissione al mercato). Nel testo della fattura troverai i termini e gli estremi per effettuare il relativo pagamento.

Sul mercato elettrico (MPE/MTE) si applicano inoltre un corrispettivo variabile sulle negoziazioni/registrazioni effettuate dagli operatori, un corrispettivo per ogni MWh registrato sulla Piattaforma di Nomina, un corrispettivo fisso annuo OMPR ME e un corrispettivo variabile records based-fee determinato sulla base di quanto previsto dalla normativa UE di volta in volta vigente e dipendente dal numero di record trasmessi ad ACER nell'anno precedente. Per ogni periodo di fatturazione (definito nelle DTF) il GME provvede ad effettuare ed inviare a ciascun operatore fattura separata dell'importo totale derivante dall'applicazione dei corrispettivi.

La misura dei corrispettivi è definita annualmente dal GME, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario, ed è pubblicata sul sito internet del GME.

8. Come accedere al sistema informatico del mercato elettrico del GME?

Una volta ammesso, puoi accedere al sistema informatico del mercato elettrico del GME esclusivamente attraverso la rete internet, collegandoTi al sito del GME.

Potrai accedere direttamente Tu, oppure potrai indicare nella domanda di ammissione (cfr. punto 3) il nominativo di uno o più soggetti da Te incaricati a presentare le offerte, in nome e per conto Tuo, su ogni singola piattaforma di mercato a cui hai richiesto l'ammissione.

***RICORDA:** Qualora Tu voglia **modificare**, nell'ambito degli utenti da Te indicati nella domanda di ammissione, quelli da abilitare per operare sulle singole piattaforme di mercato (MPE / MTE) dovrai presentare la "richiesta di gestione abilitazioni utenti" disponibile nella Modulistica pubblicata sul sito internet del GME. Potrai utilizzare il medesimo modello anche per **disabilitare** gli utenti precedentemente indicati.*

*Nel caso in cui volessi **abilitare nuovi utenti** rispetto a quelli già indicati nella domanda di ammissione, con la possibilità, peraltro, di differenziare le nuove abilitazioni per ognuna delle singole piattaforme di mercato, allora dovrai presentare la "richiesta di integrazione abilitazioni utenti", disponibile nella Modulistica pubblicata sul sito internet del GME.*

Al fine di garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni, l'accesso è nominativo ed è soggetto a procedura di autenticazione che avviene mediante certificato digitale personale di autenticazione. Inoltre, per operare, l'utente deve disporre di un certificato personale di firma rilasciato da una società iscritta nell'elenco pubblico dei prestatori di servizi fiduciari per la firma elettronica qualificata, mantenuto e reso disponibile dal "L'Agenzia per l'Italia Digitale" e compatibile con il sistema informatico del mercato elettrico.

9. Quali garanzie si devono presentare per partecipare al mercato elettrico del GME?

Ai fini della presentazione di offerte congrue su tutti i mercati dell'energia, nonché del mantenimento delle posizioni assunte, gli operatori possono presentare garanzie finanziarie nella forma di fideiussione a prima richiesta ovvero di deposito infruttifero in contanti.

Si segnala che gli operatori PA possono presentare garanzie finanziarie esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contanti.

Sul ME sono previsti tre distinti sistemi di garanzia a copertura del rischio relativo all'operatività sui diversi mercati: MGP e MI, MPEG e MTE.

Il sistema di garanzia sul Mercato Elettrico è caratterizzato tra l'altro dalla gestione integrata delle garanzie "netting", ossia dalla possibilità di avere sul MGP, sul MI del mercato elettrico (MI-A/MI-XBID) e sul Mercato a pronti del Gas (MPGAS), qualora l'operatore sia attivo anche sul mercato del gas naturale, un'unica esposizione netta coperta da un unico ammontare di garanzia, senza alcuna segregazione tra i mercati interessati.

Le garanzie finanziarie presentate nella forma di fideiussioni a prima richiesta devono soddisfare i requisiti indicati nella Disciplina (art. 100 della Disciplina) ed essere conformi ai modelli allegati alla Disciplina (Allegato 3 e Allegato 5).

In particolare:

- L'operatore che intende partecipare al MGP-MI/MPGAS (mercati in netting), al MPEG, e che risulti ammesso anche sulla PCE, può presentare le garanzie fideiussorie conformi all'Allegato 5 ovvero, in via alternativa o cumulativa, all'Allegato 3 alla Disciplina;
- L'operatore che intende partecipare al MTE e al MTGAS, può presentare unicamente la garanzia fideiussoria conforme all'Allegato 3 alla Disciplina.

Tali garanzie, inoltre, possono essere aggiornate in ogni momento (art. 101 della Disciplina) presentando una lettera di aggiornamento conforme al corrispondente modello allegato alla Disciplina (Allegato 4 e Allegato 6).

Le garanzie finanziarie presentate nella forma di deposito infruttifero in contanti devono essere accreditate sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto affidatario del servizio di tesoreria (art. 99 della Disciplina). Gli operatori possono in ogni momento modificare in aumento o diminuzione l'ammontare garantito. Il GME predispone la modifica in aumento dell'ammontare garantito entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento dell'operatore risulta accreditato sul proprio c/c bancario attivo presso l'istituto affidatario del servizio di tesoreria. Gli operatori possono inoltre richiedere la restituzione, anche parziale, della somma precedentemente depositata, qualora tale operazione non determini una esposizione dell'operatore non interamente coperta dal restante ammontare complessivo delle garanzie (ammontare della fideiussione e del deposito in contanti, decurtato di un valore prudenziale noto come margine di mantenimento) dallo stesso presentate. Le modalità per ripartire l'importo totale delle garanzie finanziarie complessivamente presentate

sui singoli mercati (MGP-MI - MPGAS / MPEG / MTE / MTGAS / PCE) sono definite nelle DTF (DTF n. 04 ME).

In caso di mancata indicazione relativa alla ripartizione delle garanzie finanziarie da parte degli operatori, il GME riferirà tutto l'ammontare delle garanzie presentate all'operatività su MGP e MI/MPGAS (mercati in netting) nel rispetto delle disposizioni previste dalla DTF n. 04 ME. Per la partecipazione al MSD non devono essere presentate garanzie al GME, poiché su tale mercato il ruolo di controparte è svolto da Terna.

10. A chi devono essere presentate le fideiussioni?

Le fideiussioni ovvero gli eventuali aggiornamenti, dovranno essere presentate/i ovvero spedite/i a mezzo Raccomandata A.R. o a mezzo corriere dall'operatore all'istituto affidatario del servizio di tesoreria (art. 99 della Disciplina), reso noto sul sito del GME, che apporrà un timbro datario che assumerà valore di "data presentazione".

11. Chi può presentare offerte sul MGP?

Gli operatori possono riferire offerte di vendita solo ai portafogli in immissione ovvero di stoccaggio e offerte di acquisto solo a portafogli in prelievo ovvero di stoccaggio, nella loro titolarità.

12. Chi può presentare offerte sul MI?

Gli operatori possono riferire offerte di vendita solo ai portafogli in immissione ovvero di stoccaggio e offerte di acquisto solo a portafogli in prelievo ovvero di stoccaggio, nella loro titolarità.

13. Chi può presentare offerte sul MSD?

Sul MSD possono presentare offerte gli operatori, per le singole unità abilitate al servizio di dispacciamento dei quali sono titolari.

14. Chi può presentare offerte sul MTE?

Tutti gli operatori ammessi al mercato elettrico e che hanno titolo a registrare transazioni sui conti energia della PCE nella propria disponibilità.

15. Chi può presentare offerte sul MPEG?

Tutti gli operatori ammessi al mercato elettrico e che hanno titolo a registrare transazioni sui conti energia della PCE nella propria disponibilità.

16. Cosa fare per essere abilitato a presentare offerte su MGP/MI/MSD riferite rispettivamente ad un portafoglio o ad una unità del quale si è BRP?

Ogni operatore ammesso al mercato elettrico è abilitato a presentare offerte riferite *ai portafogli ovvero alle unità di cui è BRP*.

17. Cosa fare per essere abilitato a presentare offerte su MGP/MI ed effettuare nomine sulla PN riferite ad unità di cui ad un portafoglio zonale del quale non si è BRP?

Un operatore che intende presentare offerte sulle unità riferite ad un portafoglio zonale del quale non è BRP può presentare apposita richiesta, ai sensi dell'art.17, comma 17.4 della Disciplina, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME, alla quale allega la dichiarazione resa dal BRP dell'unità sottesa al portafoglio, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relativamente a dette unità nei propri portafogli zonali (delega).

La richiesta dell'operatore ME e l'allegata dichiarazione resa dal BRP riportano, almeno, le indicazioni relative:

- a) al codice di identificazione dell'unità sottesa al portafoglio;
- b) alla data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a ricondurre detta unità nei propri portafogli zonali per la presentazione delle offerte su MGP e MI, nonché ad effettuare le relative nomine sulla PN;
- c) alla data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a ricondurre detta unità nei propri portafogli zonali per la presentazione delle offerte su MGP e MI, nonché ad effettuare le relative nomine sulla PN;

In qualsiasi momento tale dichiarazione può essere modificata oppure revocata dal BRP.

18. Cos'altro è necessario ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico?

- Comunicare al GME le Tue (ovvero della persona giuridica che rappresenti) coordinate bancarie mediante l'apposito modello pubblicato sul sito internet del GME.
- L'operatore, che intende assumere sul mercato posizioni che determinano esposizione a debito, deve essere dotato di idonee garanzie presso il GME (vedi punto 9).
- Qualora si intenda presentare offerte di acquisto con l'applicazione di un regime fiscale diverso da quello ordinario, l'operatore trasmette al GME la documentazione attestante tale regime.
- L'operatore deve compilare in tutte le sue parti la dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 17.12 della Disciplina, con la quale comunica al GME il proprio codice ACER nonché gli ulteriori dati e informazioni richiesti al fine dell'adempimento, da parte del GME, dell'obbligo di trasmissione ad ACER dei dati e delle informazioni relative alle operazioni effettuate dagli operatori sui mercati, secondo quanto previsto dal REMIT.

19. Quali sono gli orari di apertura e chiusura delle sedute di mercato?

Gli orari di apertura e chiusura delle sessioni di mercato sono definiti dal GME e indicati nelle DTF pubblicate sul sito del GME stesso.

20. Quali sono le modalità per inviare un'offerta su MPE?

Le modalità di presentazione delle offerte sono indicate nelle DTF pubblicate sul sito del GME stesso.

21. Come è comunicato l'esito del controllo di validità di un'offerta su MPE?

Il GME, attraverso il sistema informatico del mercato elettrico, dopo aver ricevuto un'offerta, comunica all'operatore, mettendo a disposizione dello stesso nell'apposita sezione "download" un file chiamato "Functional Acknowledgment", l'esito della verifica di validità dell'offerta. Nel caso in cui l'offerta non superi

con esito positivo tale controllo, nella comunicazione all'operatore è indicato il motivo di invalidità dell'offerta stessa.

22. Come è comunicato l'esito del controllo di congruità e l'eventuale accettazione di un'offerta su MGP/MI/MSD?

Il GME, attraverso il sistema informatico del MGP/MI/MSD al termine della sessione di mercato, comunica all'operatore, mettendo a disposizione dello stesso nell'apposita sezione "download" un file chiamato "Bid Notification", l'esito dell'offerta.

Se l'offerta è stata accettata, nella comunicazione sono indicati sia la quantità accettata che il relativo prezzo di valorizzazione.

Se l'offerta non è stata accettata nella comunicazione viene specificato se la non accettazione è dovuta ad incongruità dell'offerta (art.30 della Disciplina) o al fatto che il prezzo in essa specificato è maggiore (per le offerte di vendita) o minore (per le offerte di acquisto) rispetto a quello determinato dall'algoritmo di mercato.

Il GME, attraverso il sistema informatico del MI-XBID, nel corso di ciascuna fase della sessione del MI-XBID nonché al termine della stessa, comunica all'operatore, mettendo a disposizione dello stesso nell'apposita sezione "download" un file chiamato "Bid Notification", l'esito dell'offerta.

Se l'offerta è stata abbinata, nella comunicazione sono indicati sia l'ammontare di energia elettrica che il relativo prezzo di abbinamento.

Qualora l'offerta non è stata abbinata nella comunicazione viene specificato se il non abbinamento è dovuto ad incongruità dell'offerta (art.30 della Disciplina) o al fatto che il prezzo in essa specificato non è stato abbinato con le altre offerte presenti nel book.

23. Come è comunicata la posizione commerciale per ciascun portafoglio in esito al MGP e MI?

Il GME, attraverso il sistema informatico del mercato elettrico, al termine della sessione di mercato, comunica all'operatore, mettendo a disposizione dello stesso nell'apposita sezione "download" un file chiamato "Unit Schedule", la posizione commerciale di immissione o prelievo di ogni portafoglio.

All'operatore che non sia BRP viene comunicato, per ciascun portafoglio nella sua disponibilità, la posizione commerciale derivante dall'accettazione delle offerte presentate dall'operatore stesso.

All'operatore che sia anche BRP di un portafoglio viene comunicata la posizione commerciale ottenuta combinando le eventuali posizioni commerciali derivanti dall'esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte (i c.d. contratti bilaterali fisici) con le posizioni commerciali

determinate dall'accettazione delle offerte presentate su quello stesso portafoglio dagli Operatori abilitati a presentare offerte ad esso riferite.

24. Che cos'è la piattaforma di nomina (PN)?

La Piattaforma di Nomina è la piattaforma di cui alla Deliberazione 345/2023/R/EEL ss.mm.ii. organizzata e gestita dal GME per consentire la nomina sulle unità delle posizioni commerciali, risultanti in esito al MGP e al MI.

25. Quali sono le modalità per inviare un'offerta su MTE?

Per l'invio di un'offerta l'operatore deve compilare l'apposito modulo (WEB form) disponibile sul sistema informatico del MTE, selezionabile dal menù "Invio Offerte" sotto la voce Mercati, che permette l'inserimento delle offerte per singoli prodotti.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti non esitare a contattarci attraverso la casella di posta elettronica info@mercatoelettrico.org.